



23|04  
2020

**Disposizioni temporanee in materia di  
riduzione del capitale**

**COVID-19**

## DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE

(D.L. 23/2020, art. 6)

Il D.L.23/2020, entrato in vigore il 9/4/2020, ha introdotto delle disposizioni temporanee di notevole importanza in materia di riduzione del capitale sociale.

In base all'art. 6 del predetto Decreto: *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo<sup>1</sup>, 2447<sup>2</sup>, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto<sup>3</sup>, e 2482-ter<sup>4</sup> del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4)<sup>5</sup>, e 2545-duodecies<sup>6</sup> del codice civile”.*

Con l'introduzione di tali misure si è voluto **evitare** che l'eccezionale situazione di crisi economica imponga alle società di adottare provvedimenti di **ripianamento delle perdite** o il rischio di una **messa in liquidazione** della società.

L'articolo 6 del D.L. 23/2020 infatti prevede la sospensione dell'obbligo di assumere provvedimenti in caso di perdite e in particolare l'obbligo di riduzione del capitale sociale o di ricapitalizzazione della società. Tale sospensione riguarda gli esercizi sociali chiusi tra il 9/4/2020 (data di entrata in vigore del Decreto) e il 31/12/2020.

Si consideri, di seguito, un'ipotesi critica che potrebbe verificarsi. **Il bilancio di esercizio di una società relativo all'anno 2019 non presenta perdite o presenta perdite entro il terzo del capitale sociale.** Tuttavia, nel corso del 2020, la crisi economica determinata dall'emergenza sanitaria aggrava la situazione della società fino a portare le perdite oltre il

---

<sup>1</sup> [2] Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

[3] Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l'articolo 2436.

<sup>2</sup> Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

<sup>3</sup> [4] Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

[5] Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

[6] Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446.

<sup>4</sup> [1] Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

[2] È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.

<sup>5</sup> [1] Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono: [...] 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482 ter;

<sup>6</sup> [1] La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale.

terzo del capitale sociale e sotto il minimo legale. In tal caso, fermo restando l'obbligo di convocare l'assemblea e fermi gli ulteriori obblighi a carico degli amministratori, non vi è la necessità di adottare alcun provvedimento di riduzione del capitale sociale o di ricapitalizzazione della società ai sensi dell'art. 6 D.L. 23/2020.

Si evidenzia in particolare che l'art. 6 del predetto Decreto non individua, tra le previsioni sospese, il primo comma dell'articolo 2446 c.c. per le S.p.A., né i commi primo, secondo, e terzo dell'articolo 2482 bis c.c. per le S.r.l. Ne consegue che in ogni situazione di perdita oltre il terzo del capitale sociale, **gli amministratori saranno tenuti a convocare senza indugio l'assemblea** dei soci per gli opportuni provvedimenti, sottoponendo alla stessa una **relazione sulla situazione patrimoniale** della società con le **osservazioni del collegio sindacale**. Nell'assemblea, gli amministratori dovranno inoltre **dare conto dei fatti di rilievo** avvenuti dopo la redazione della relazione.

Dal 9/4/2020 e fino al 31/12/2020 **non opera inoltre la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale** di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile sopra specificate.

---

**I professionisti di Adacta sono a disposizione per ogni approfondimento.**



## CONTATTI

### **Adacta Studio Associato**

Vicenza – Strada Marosticana, 6/8 - 36100 Vicenza | T. +39 0444.228000

Milano – Via Visconti di Modrone, 21 - 20122 Milano | T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it  